



STATUTO

DELL'ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE

I.P.L.A. S.p.A.

Deliberazione del Consiglio regionale dell'8 maggio 2018

***"APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO
E L'AMBIENTE DELLA REGIONE PIEMONTE (I.P.L.A.)"***



Corso Casale, 476 – 10132, Torino
Tel. +39.011.432.04.01 – Fax +39.011.432.04.90
www.ipla.org – ipla@ipla.org
Capitale Sociale € 187.135,52 – C.F. e P. IVA 02581260011

SOMMARIO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIAZIONE – DURATA	4
<u>ARTICOLO 1</u> - DENOMINAZIONE	4
<u>ARTICOLO 2</u> - SEDE	4
<u>ARTICOLO 3</u> - DOMICILIO DEI SOCI.....	4
<u>ARTICOLO 4</u> - DURATA	4
TITOLO II – OGGETTO.....	4
<u>ARTICOLO 5</u> - OGGETTO	4
TITOLO III - CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI.....	5
<u>ARTICOLO 6</u> - CAPITALE SOCIALE ED AZIONI	5
<u>ARTICOLO 7</u> - SOCI.....	5
<u>ARTICOLO 8</u> - FINANZIAMENTI DEI SOCI E CONTRIBUTIONI	6
<u>ARTICOLO 9</u> - DIRITTO DI PRELAZIONE.....	6
<u>ARTICOLO 10</u> - OBBLIGAZIONI.....	7
TITOLO IV - ASSEMBLEE.....	7
<u>ARTICOLO 11</u> - ASSEMBLEA ORDINARIA	7
<u>ARTICOLO 12</u> - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	7
<u>ARTICOLO 13</u> - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA	7
<u>ARTICOLO 14</u> - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE.....	9
<u>ARTICOLO 15</u> - ASSEMBLEA TOTALITARIA	9
<u>ARTICOLO 16</u> - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	9
TITOLO V - AMMINISTRAZIONE	9
<u>ARTICOLO 17</u> - AMMINISTRAZIONE	9
<u>ARTICOLO 18</u> - REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E INDIPENDENZA E COMPETENZA	10
<u>ARTICOLO 19</u> - POTERI E COMPITI.....	10
<u>ARTICOLO 20</u> - COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE UNICO	11
<u>ARTICOLO 21</u> - FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA.....	11
TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	11
<u>ARTICOLO 22</u> - COLLEGIO SINDACALE	11
<u>ARTICOLO 23</u> - CONTROLLO CONTABILE.....	12
TITOLO VII - REQUISITI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.....	13
<u>ARTICOLO 24</u> - REQUISITI.	13
TITOLO VIII - ESERCIZIO SOCIALE.....	13
<u>ARTICOLO 25</u> - ESERCIZIO SOCIALE.....	13

TITOLO IX - BILANCIO, RELAZIONI E RIPARTO UTILI	13
<u>ARTICOLO 26</u> - BILANCIO	13
<u>ARTICOLO 27</u> - RELAZIONE SEMESTRALE	14
<u>ARTICOLO 28</u> - CONTROLLO ANALOGO	14
<u>ARTICOLO 29</u> - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	14
<u>ARTICOLO 30</u> - UTILI	14
TITOLO X – LIQUIDAZIONE.....	15
<u>ARTICOLO 31</u> - LIQUIDAZIONE	15
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI	15
<u>ARTICOLO 32</u> - RECESSO	15
<u>ARTICOLO 33</u> - INFORMATIVA	15
<u>ARTICOLO 34</u> - CONTROVERSIE.....	15
<u>ARTICOLO 35</u> - DIVIETI	15
<u>ARTICOLO 36</u> - RINVIO	16

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIAZIONE – DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. In attuazione della legge n.12 dell'8 marzo 1979 è costituita una Società per Azioni denominata "Istituto per le piante da legno e l'ambiente I.P.L.A. Società per Azioni" (siglabile "I.P.L.A. S.p.A.").
2. La società I.P.L.A. S.p.A. è società in house sulla base della normativa vigente.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede legale della società è in Torino.

ARTICOLO 3 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.
2. Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, gli Enti pubblici devono indicare l'articolazione organizzativa competente a ricevere le comunicazioni sociali ed il relativo indirizzo con onere di comunicare ogni eventuale variazione.
3. Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.
4. Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dallo statuto devono essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema di invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

ARTICOLO 4 - DURATA

1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).
2. L'eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.

TITOLO II – OGGETTO

ARTICOLO 5 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto la produzione dei seguenti servizi di interesse generale e l'autoproduzione di beni e servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti:
 - a. la programmazione e pianificazione territoriale degli interventi finalizzati alla conoscenza ed all'utilizzo ecosostenibile delle foreste, del suolo, della flora, della fauna, del ripristino ambientale, del paesaggio, delle aree protette, delle emergenze naturalistiche, dei rifiuti, anche in riferimento alla compromissione delle specifiche matrici ambientali coinvolte;

- b. l'incremento della produzione legnosa e delle produzioni energetiche da fonti rinnovabili, tramite lo sviluppo della filiera foresta-legno-energia, delle biomasse di origine agricola, del ciclo dei rifiuti;
 - c. la tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, pastorale, agroambientale e della biodiversità, nonché la tutela e valorizzazione dei suoli;
 - d. lo sviluppo della forestazione ambientale, dell'agroforestazione, dell'arboricoltura da legno e delle produzioni primarie tipiche, di qualità, ad alto valore aggiunto per il territorio;
 - e. il monitoraggio dei parametri ambientali responsabili delle modificazioni del clima, l'individuazione e la lotta alle patologie dell'ambiente di origine biotica ed abiotica, in ambito territoriale urbano, rurale e forestale;
 - f. il supporto all'attuazione delle politiche agricole e forestali, tramite la promozione e il controllo delle misure agroambientali, il monitoraggio del loro impatto sull'ambiente, e l'assistenza tecnica e amministrativa alle strutture regionali competenti;
 - g. il supporto all'attuazione delle politiche ambientali, con riferimento in particolare agli interventi sul territorio finalizzati alla conoscenza ed all'utilizzo ecosostenibile delle acque e dei rifiuti.
2. La società, nell'ambito dell'oggetto sociale:
- a. svolge attività di studio, ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, consulenza, formazione professionale forestale ed ambientale, gestione e produzione, per conto dei Soci, dei loro Enti strumentali e delle Società dagli stessi controllate;
 - b. concorre, agendo nell'ambito dell'economia della conoscenza, a valorizzare e razionalizzare il sistema socio-economico e territoriale;
 - c. gestisce autonomamente progetti di ricerca, brevetti, licenze e pubblicazioni in diritto d'autore, provvedendo, anche tramite altre società, alla produzione e commercializzazione di beni e servizi connessi al proprio operato.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

1. Il capitale sociale della società è di Euro 187.135,52 (centottantasettemilacentotrentacinque virgola cinquantadue).
2. Il capitale sociale è diviso in numero 359.876 azioni nominative, prive di indicazioni del valore nominale, per cui le disposizioni riferentisi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.
3. Ogni azione da diritto ad un voto.

ARTICOLO 7 - SOCI

1. Possono essere soci dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente, I.P.L.A. - Società per Azioni la Regione Piemonte ed altri enti pubblici nazionali, territoriali e locali.

2. Nei limiti e nei termini dell'articolo 2355 bis c.c. la maggioranza assoluta del Capitale Sociale dovrà appartenere alla Regione Piemonte alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta.

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E CONTRIBUTIONI

1. I soci possono effettuare finanziamenti alla società, sia a fondo perduto sia con diritto alla restituzione, sia fruttiferi sia infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale, nel rispetto della vigente legislazione.
2. Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici o privati, la Comunità Europea ed altre organizzazioni nazionali ed internazionali con finalità definita nell'ambito dell'oggetto sociale della Società.
3. La società consegue oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita solo se essa assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata.

ARTICOLO 9 - DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e "mortis causa".
2. Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente la sua partecipazione, o diritti di opzione che gli competono in caso di aumento di capitale, deve preventivamente offrire in vendita le azioni e i diritti di opzione di cui si è detto agli altri soci cui spetta la prelazione così regolata:
 - a. l'offerta in prelazione agli altri soci è fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale l'alienante deve indicare il numero delle azioni o dei diritti di opzione offerti, l'entità del corrispettivo, le condizioni del trasferimento e ogni altro connotato essenziale dell'operazione;
 - b. gli altri soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulle azioni o sui diritti di opzione offerti, facendo pervenire al socio offerente - nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente l'espressa dichiarazione di voler esercitare la prelazione al corrispettivo ed alle condizioni indicate nell'offerta. L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione e tutti i diritti di opzione offerti. Se ad esercitare la prelazione sono più soci il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari. Il trasferimento conseguente all'esercizio della prelazione ed il contestuale pagamento del corrispettivo devono aver luogo entro sessanta giorni da quando la comunicazione di cui al punto b) è pervenuta al destinatario;
 - c. se nessun socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopraindicate o se la prelazione non è esercitata riguardo alla totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, l'autore dell'offerta può compiere la prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri soci avrebbero potuto

esercitare la prelazione. Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il socio offerente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Agli effetti delle disposizioni della presente clausola gli altri soci sono considerati terzi rispetto all'offerente.

3. La modifica della presente clausola di prelazione e comunque l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.

ARTICOLO 10 - OBBLIGAZIONI

1. La società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.
2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.
3. All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.

TITOLO IV - ASSEMBLEE

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 2364, comma secondo del codice civile, tale limite può essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per decisione dell'organo amministrativo.
3. Compete all'Assemblea ordinaria, oltre quanto stabilito dall'art. 2364 del codice civile, autorizzare le operazioni strategiche ed approvare i piani industriali e finanziari della società predisposto dall'Organo di Amministrazione.
4. L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'articolo 2365 del codice civile.
2. L'Assemblea straordinaria, fatta eccezione per la nomina dei liquidatori per la quale valgono le norme di legge, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

1. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dall'Amministratore Unico, o su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, in luogo anche

diverso dalla sede, con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento (almeno 8 giorni prima dell'adunanza) e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

2. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai Soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.
3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
4. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico.
5. In mancanza, la presidenza dell'Assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.
6. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.
8. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
9. L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:
 - a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d. siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.
10. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.
11. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.
12. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma del codice civile.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE

1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.
2. Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.
3. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

1. Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.
2. In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di controllo non presenti.

ARTICOLO 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o da persona designata dagli intervenuti.
2. La stessa assemblea designa altresì un segretario, la cui assistenza non è necessaria qualora il verbale sia redatto da un notaio.
3. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare all'assemblea e di attestarne la validità.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 17 - AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico.
2. Spetta alla Regione Piemonte la nomina e la revoca, ex art. 2449 del codice civile, dell'Amministratore Unico.
3. L'Amministratore Unico dura in carica fino a tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

ARTICOLO 18 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA E COMPETENZA

1. L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.
2. L'Amministratore Unico deve essere scelto, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio di:
 - a. attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b. attività professionali e/o imprenditoriali in materia attinente in modo diretto o indiretto al settore di cui all'oggetto sociale;
 - c. attività di insegnamento universitario di preferenza in materia agraria, forestale e/o ambientale;
 - d. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza diretta o indiretta con il settore di cui all'oggetto sociale.
3. La carica di Amministratore Unico non può essere ricoperta da colui che si trovi in condizioni di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità previsti dalla normativa vigente in materia.
4. L'insorgenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, qualora non rimosse tempestivamente, determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dalla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

ARTICOLO 19 - POTERI E COMPITI

1. La gestione dell'impresa spetta all'Amministratore Unico, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. Spetta altresì all'Amministratore Unico di deliberare in materia di:
 - a. vigilanza sul generale andamento della gestione con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi;
 - b. approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
 - c. istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - d. riduzione del capitale sociale in caso di recesso;
 - e. proporre all'assemblea ordinaria il bilancio annuale, da trasmettere ai Soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea;
 - f. trasmettere il bilancio semestrale entro 15 giorni dalla sua approvazione;
 - g. redigere un budget di previsione economico e finanziario su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione esplicativa da inviarsi entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento;
 - h. trasmettere, entro 15 giorni dalla loro approvazione, tutti gli atti di programmazione, gli atti generali, i regolamenti e le proposte di atti relative ad alienazioni o acquisizione di beni immobili, acquisizione e dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e

fondazioni, alla contrazione di prestiti, alla emissione di obbligazioni e a tutte le operazioni di finanza straordinaria;

- i. trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno ai Soci il Piano degli Obiettivi operativi (PdO) contenente le linee di sviluppo delle diverse attività, il programma degli investimenti, la previsione del risultato economico;
 - j. trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno il Piano degli Indicatori, evidenziante i progetti significativi, gli indicatori di sintesi, gli obiettivi da perseguire.
3. Spetta all'Amministratore Unico fornire a ciascun socio, relativamente all'attività prestata nei confronti o per conto di quello, ogni informazione utile a consentire l'esercizio della funzione di controllo e vigilanza nonché, all'occorrenza, la funzione di indirizzo attraverso l'emanazione di apposite direttive.
4. L'Amministratore Unico può nominare, nel rispetto dei principi di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità nonché della normativa vigente, previo parere della Giunta regionale, un Direttore Generale o un Direttore Tecnico, stabilendone contestualmente le attribuzioni e gli obiettivi ed il relativo trattamento economico in linea con gli stipendi della dirigenza regionale.

ARTICOLO 20 - COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE UNICO

1. L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione dell'Amministratore Unico.
2. All'Amministratore Unico compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.
3. L'Amministratore Unico non può essere dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

ARTICOLO 21 - FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA

1. Il potere di rappresentanza attribuito all'Amministratore Unico è generale.
2. Il potere di rappresentanza per specifiche funzioni è attribuito dall'Amministratore Unico al Direttore Generale e/o al Direttore Tecnico, ai dirigenti e ai funzionari, in via tra di loro congiunta o disgiunta, nei limiti di quanto stabilito dalla deliberazione di nomina o da appositi provvedimenti di delega.

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. Due Sindaci effettivi e due supplenti sono nominati ex art. 2449 del codice civile dalla Regione Piemonte. Spetta ai rimanenti soci, d'intesa fra loro, la nomina del terzo Sindaco effettivo. Il

Presidente del Collegio Sindacale è scelto dall'Assemblea tra i membri di nomina della Regione.

3. Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. I sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili una sola volta.
5. Costituisce causa di incompatibilità con la carica di Sindaco qualsivoglia significativo rapporto di carattere economico con l'azionista di controllo. Al Sindaco non è consentito cumulare più di dieci incarichi di gestione o di controllo in società con fatturato superiore a quello riscontrato dalla società nel triennio precedente l'assunzione dell'incarico.
6. Il riparto dei membri del collegio sindacale deve essere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei sindaci eletti. Qualora dall'applicazione di detto criterio non risulti un numero intero di componenti appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. La quota di cui al presente comma deve trovare applicazione anche per i sindaci supplenti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del collegio sindacale, la nomina dei sostituti deve avvenire nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

7. Spetta all'assemblea determinare il compenso del Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa.
8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ARTICOLO 23 - CONTROLLO CONTABILE.

1. La revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione legale dei conti o ad un revisore, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. L'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
3. La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati alla Regione Piemonte da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. L'incarico può essere rinnovato per non più di una volta.

TITOLO VII - REQUISITI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.

ARTICOLO 24 - REQUISITI.

1. Non possono ricoprire una carica nell'Organo di amministrazione e nell'Organo di controllo, salvo la possibilità di optare:
 - a. coloro che rivestono cariche elettive o di governo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale, nonché incarichi direttivi regionali o nazionali di partito;
 - b. coloro che rivestono più di una carica in organi di amministrazione di diverso ente o società, anche controllata;
 - c. coloro che rivestono più di due cariche in organi di controllo di diverso ente o società, anche controllata.
2. Le cause di inconferibilità, ineleggibilità, decadenza, incompatibilità, cessazione, sostituzione, revoca e responsabilità degli amministratori sono regolate dalle disposizioni di leggi statali e regionali vigenti in materia e dal presente statuto.

TITOLO VIII - ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

TITOLO IX - BILANCIO, RELAZIONI E RIPARTO UTILI

ARTICOLO 26 - BILANCIO

1. Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.
2. Il bilancio è corredato da una relazione dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell'articolo 2428 codice civile, nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.
3. La relazione sulla gestione dovrà altresì evidenziare:
 - a. l'assenza di conflitti di interesse;
 - b. la descrizione della compagine sociale con l'indicazione degli azionisti che detengono una partecipazione pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale con una descrizione dei principali elementi dei patti parasociali, se esistenti;
 - c. l'ammontare delle prestazioni rese a ciascun socio.

4. Il bilancio, unitamente alle relazioni dell'Amministratore Unico, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.
5. L'Organo di Amministrazione è tenuto a predisporre ogni anno ed a presentare ai Soci una relazione sull'attività svolta dalla società, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 D.Lgs. 175/2016, il bilancio di cassa ed una relazione previsionale e programmatica con le modalità e nei tempi espressamente previsti dall'articolo 7 della Legge Regionale 8/3/1979 n. 12.

ARTICOLO 27 - RELAZIONE SEMESTRALE

1. Con cadenza almeno semestrale l'Organo di Amministrazione deve predisporre una relazione che consenta di avere un'adeguata informazione sull'andamento gestionale della società e sulla sua prevedibile evoluzione, corredata con i dati di bilancio, che deve essere messa a disposizione dei Soci e trasmessa via PEC.
2. La responsabilità dell'esattezza delle informazioni contenute nella presente relazione compete all'Organo di Amministrazione nel suo insieme.

ARTICOLO 28 - CONTROLLO ANALOGO

1. La società è sottoposta alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo ex ante, contestuale ed ex post, nonché ai provvedimenti attuativi della medesima disciplina deliberati dal Socio, sulla base degli indirizzi impartiti dal medesimo.

La società definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi informativi necessari al corretto esercizio del controllo analogo sugli atti ad esso sottoposti.

2. I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, l'elenco delle Determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione, le relazioni e gli eventuali rilievi e/o osservazioni del collegio sindacale e dell'organo di revisione devono essere tempestivamente trasmessi ai Soci.

ARTICOLO 29 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la Società deve pubblicare sul proprio sito istituzionale, tutti i dati e le informazioni previsti espressamente dalle normative vigenti.
2. Inoltre la Società adempie a tutti gli obblighi previsti, ai sensi della normativa vigente, in materia di prevenzione della corruzione.

ARTICOLO 30 - UTILI

1. Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:
 - il 10% (dieci per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - il 90% alla riserva straordinaria.

TITOLO X – LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31 - LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'assemblea, con le maggioranze di legge determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.
2. In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32 - RECESSO

1. Non costituiscono cause di recesso la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
2. Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, tenuto conto della sola consistenza patrimoniale della Società.

ARTICOLO 33 - INFORMATIVA

1. L'Amministratore Unico è tenuto a trasmettere a tutti gli azionisti il Bilancio di esercizio approvato.
2. L'Amministratore Unico è altresì tenuto a relazionare, entro il 31 dicembre di ogni anno, sul proprio operato e sul funzionamento della Società agli enti di rispettiva rappresentanza e ad inviare ai soci la relazione semestrale di cui al precedente articolo 27.

ARTICOLO 34 - CONTROVERSIE

1. Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

ARTICOLO 35 - DIVIETI

1. Ai sensi della normativa vigente, la società:
 - non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato agli organi sociali;
 - non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 36 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.